

REGOLAMENTO

PREMESSE

A)

AREE DI SOSTA

Il Comune di Taormina è proprietario delle aree di sosta indicate in calce, ad eccezione dell'area n. 5) di proprietà di terzi e concesse in affitto.

Tutte le le aree sono destinate alla sosta di veicoli e localizzate all'interno dell'area urbana e sono, così, denominate:

A1)

- 1) PARCHEGGIO PORTA CATANIA.....
- 2) PARCHEGGIO LUMBI.....
- 3) PARCHEGGIO PORTA PASQUALE.....
- 4) PARCHEGGIO MAZZARO'.....
- 5) PARCHEGGIO PIANO PORTO.....
- 6) PARCHEGGI "MADONNINA" 1- 2- 3

A2)

- 7) PARCHEGGIO "VECCHIO MACELLO".....
- 8) PARCHEGGIO TERMINAL BUS.....

Le suddette aree sono state concesse all'AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI (d'ora innanzi A.S.M.) in virtù di atti amministrativi, consultabili presso il Comune di Taormina.

B)

VEICOLI LEGITTIMATI ALLA SOSTA

La sosta nei parcheggi di cui ai precedenti articoli A1) e A2) è riservata esclusivamente ai veicoli appartenenti alle seguenti categorie individuate dall'art. 47 del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) - categoria ((L1e)): veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i ((45 km/h));
- categoria ((L2e)): veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i ((45 km/h));
 - categoria ((L3e)): veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i ((45 km/h));
 - categoria ((L4e)): veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i ((45 km/h)) (motocicli con carrozzetta laterale);
 - categoria ((L5e)): veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i ((45 km/h));
- ((- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;))
- b)- categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
 - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; (35)
 - c)** - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
 - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
 - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
 - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
 - d)** - categoria O : rimorchi (compresi i semirimorchi);
 - categoria O 1 : rimorchi con massa massima non superiore a 0,75t;
 - categoria O 2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
 - categoria O 3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
 - categoria O 4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.
- Tutte le suddette categorie di mezzi, d'ora innanzi (VEICOLI) avranno accesso alle aree di cui agli articoli **A1)** e **A2)** compatibilmente alle caratteristiche strutturali di ciascun parcheggio.

C)

TELECAMERE DI SICUREZZA

- SANZIONE ABUSI -

Tutti i parcheggi saranno dotati di telecamere di sicurezza onde riprendere e, successivamente, sanzionare eventuali abusi e/o comportamenti contrari alle disposizioni di legge e di questo "Regolamento", che dovessero verificarsi in tutte le aree di cui alla lettera **A)** della premessa.

D)

- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -

Tutte le immagini registrate saranno visionate da soggetti incaricati ed istruiti dal titolare del trattamento dei dati personali e verranno dallo stesso conservate e cancellate entro 72 ore, salvo la conservazione nel rispetto della legge, per eventuali contestazioni e/o violazioni di legge.

Tutti i dati raccolti verranno trattati nel rispetto delle indicazioni del Regolamento (UE) 679/2016 – *General Data Protection Regulation* "GDPR" e Codice Privacy e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente per le finalità oggetto del presente Regolamento.....

E)

**CONCLUSIONE
DEL CONTRATTO DI OFFERTA AL PUBBLICO**

Con l'introduzione del veicolo nel parcheggio ovvero con la presentazione della richiesta di abbonamento, l'utente accetta integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente "Regolamento", copia del quale sarà affissa all'entrata di ogni parcheggio oltre a poter essere consultato presso il sito istituzionale del COMUNE DI TAORMINA e dell'A.S.M..

In ogni caso, a tutti i veicoli presenti all'interno delle aree di sosta di cui alla lettera ((A)) a qualunque titolo le stesse dovessero trovarsi, si applicheranno le norme e le condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna.

F)

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), al D.LGS 267/2000 (T.U. Enti Locali) ed alle disposizioni e regolamenti allo stesso collegati, nonché a tutti i provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Taormina e dall'A.S.M., ad integrazione del presente regolamento, ai quali sarà data opportuna pubblicità con la pubblicazione nei siti ufficiali e l'esposizione nelle biglietterie.

Gli importi ed i valori indicati nella Delibera di G.M. n. 43/2023, e salvo quanto stabilito all' art. 9X) del presente "Regolamento", possono essere annualmente modificati con le procedure previste dall'ordinamento comunale.

G)

FINALITA' REGOLAMENTO

- DISCIPLINA GIURIDICA -

Con il presente documento si regola l'uso e la gestione dell'attività di parcheggio a pagamento - non custodito - nelle aree di sosta identificate dai numeri 1) a 6) di cui alla lettera A1) delle premesse e, in quanto compatibili, relativamente alle aree di cui ai numeri 7) e 8) di cui alla lettera A2), configurando il rapporto contrattuale conseguenziale come " *offerta al pubblico di servizio di parcheggio*" in conformità dell'art. 1336 c.c..

In particolare, con il presente "Regolamento" vengono disciplinati:



((X))

TARIFFE E ABBONAMENTI

- Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31.7.2023 -
- **Regolamento di attuazione-**



((Y))

CONDOTTA DA TENERE DAGLI UTENTI NELLE AREE DI SOSTA

- **SANZIONI -**



((W))

MODALITA' PAGAMENTO



((Z))

- GESTIONE AREA DI PARCHEGGIO "TERMINAL BUS"**
- GESTIONE AREE DI PARCHEGGI "MADONNINA" (1)-(2) e (3)**
- GESTIONE AREA DI PARCHEGGIO "VECCHIO MACELLO"**



-

Art. 1X)

TARIFFE

Le tariffe di ingresso e di sosta nei parcheggi di cui alla lettera A) e gli importi relativi alle varie tipologie di abbonamento in vigore sono state stabilite con la Delibera di Consiglio n. 43 del 31 luglio 2023 e ad essa si rimanda per la loro applicazione, salvo successive modifiche o integrazioni in attuazione di ulteriori delibere del consesso comunale o di quanto previsto nel presente Regolamento.

ART 2 X)

SOSTA

- **AUTO ELETTRICHE O IBRIDE *PLUG IN* -**
- TARIFFE - SANZIONI**

I veicoli con "motore elettrico" ovvero "ibride *plug in*" corrisponderanno la somma di € 5,00 (eurocinque/00) per le prime tre ore di sosta ed € 3,00 (eurotre/00) per le successive tre, ove necessarie; la suddetta tariffa sarà applicata solo qualora l'autovettura si trovi in una stazione di ricarica e proceda alla stessa. Pertanto, successivamente alla terza o alla sesta ora, l'utente sarà obbligato a spostare l'autovettura in altro posto per consentire la ricarica ad altre autovetture e

il costo della sosta sarà commisurato alle tariffe ordinarie di cui alla tabella della Delibera di C. C. n. 43/23 o altra in vigore.

L'autovettura elettrica o "ibrida *plug in*" che si trovasse in sosta nelle colonnine di ricarica dopo il decorso delle tre o delle sei ore ovvero che non sia in carica, sarà rimossa a spese dell'utente contravventore e soggetto ad una sanzione pari alla tariffa massima giornaliera prevista.

ART 3 X)

SOSTA

- AUTO APPARTENENTI E/O IN USO A PORTATORI DI HANDICAP - ESENZIONE SOSTA-

In ciascun parcheggio indicato alla lettera A) delle premesse, ad eccezione del parcheggio indicato al NUMERO 6) della lettera **A1)**, saranno previsti due stalli per ciascun piano riservati ai portatori di handicap.

ART 4 X)

ABBONAMENTI

- PERSONA FISICA -

Tutti gli abbonamenti avranno la durata massima di dodici mesi dalla loro stipula, salvo promozioni che l'A.S.M. volesse porre in essere, in attuazione dell'art. 9X) del presente Regolamento.

L'abbonamento stipulato da una persona fisica consente l'accesso ad un solo veicolo, espressamente individuato ed indicato dall'utente al momento della stipula del contratto; ovvero di autovettura e moto, anch'essi espressamente indicati ed individuati, qualora venga stipulato un contratto di tal tipo; è salva la possibilità di sostituire nel corso del rapporto contrattuale l'autovettura e/o la moto con altra autovettura e/o moto.

Resta inteso che non è consentita nello stallo la sosta dell'autovettura unitamente alla moto, qualora uno dei mezzi fuoriesca dallo stallo; il trasgressore verrà punito con la sanzione pari alla tariffa massima giornaliera prevista, per ogni giorno di sosta.

La stessa sanzione, di cui al precedente periodo, verrà applicata per chi accede con autovettura diversa rispetto a quella indicata al momento della stipula dell'abbonamento.

L'applicazione della "**tariffa residenti**" sarà prevista per le persone fisiche avente la propria residenza anagrafica nel Comune di Taormina; tuttavia, le persone fisiche proprietarie o usufruttarie di un immobile nel territorio comunale, pur non essendo residenti, beneficeranno della c.d. "**tariffa non residenti lavoratori**".

Del requisito della residenza se ne dovrà dare prova attraverso l'esibizione e il deposito di una copia informale del proprio documento d'identità, mentre, della proprietà o dell'usufrutto di un bene immobile sito nel Comune di Taormina, con

autocertificazione e allegazione di una visura catastale o di altra copia di documentazione che comprovi la propria legittimazione (titolo di proprietà, o similare).

Coloro che richiedono l'applicazione della "*tariffa non residenti lavoratori*", ritenendo di avere i presupposti, possono integrare la domanda presentata unitamente all'autocertificazione, con la produzione della documentazione (visura catastale, titolo proprietà o documentazione equipollente) entro e non oltre trenta giorni dalla stipula del contratto anche attraverso PEC o *email* nonché per le vie ordinarie (posta, *brevi manu*).

La mancata produzione, nel suddetto termine perentorio, della documentazione e/o il venir meno della residenza nel Comune di Taormina o la vendita dell'immobile e/o la perdita dell'usufrutto dell'immobile sito nel Comune di Taormina, determinerà la cessazione del beneficio della "*tariffa residenti*" o della "*tariffa non residenti lavoratori*" e l'applicazione delle tariffe ordinarie e ciò a far data dalla perdita del requisito, con l'obbligo d'integrazione dell'abbonamento.

Al momento della stipula dovrà essere depositata, altresì, autocertificazione relativa il proprio stato di famiglia e attestazione rilasciata dal Comune di Taormina, in ordine alla regolarità contributiva.

Il veicolo oggetto di abbonamento da parte del residente può, di contro, non solo essere di proprietà dello stesso ma anche di parente entro il terzo grado, in *leasing*, in noleggio o contratto analogo ovvero appartenere a persona convivente del residente.

Al momento della sottoscrizione dell'abbonamento, il residente che stipula il contratto dovrà dichiarare il rapporto esistente con l'intestatario dell'autovettura e sarà dichiarato responsabile nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci.

Il rilascio dell'abbonamento non garantisce la disponibilità dello stallo, eccezion fatta per alcuni parcheggi e, pertanto, gli abbonati sono tenuti, previamente, alla verifica dell'effettiva disponibilità al momento dell'ingresso.

ART. 5 X)

ABBONAMENTI

- PERSONA GIURIDICA -

- N.C.C. -

- TAXI -

Ferme restando l'applicazione, in quanto compatibili, di tutte le disposizioni di cui al precedente articolo 4X) e del susseguente articolo 6X), la persona giuridica potrà beneficiare dell'applicazione della "*tariffa residenti*" alle seguenti condizioni e solo e soltanto per 1 (uno) veicolo:

- 1)** il legale rappresentante della società abbia la propria residenza anagrafica nel Comune di Taormina o sia proprietaria o usufruttaria di un immobile sito nel territorio comunale, pur non essendo residente;
- 2)** la società abbia la sede legale nel Comune di Taormina;
- 3)** nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione dell'abbonamento depositi, a pena di decadenza dell'abbonamento e di applicazione della tariffa più onerosa tra quelle previste, l'attestazione rilasciata dal Comune di Taormina di regolarità contributiva.

Fermo restando il requisito di cui al precedente punto **3)**, in ogni caso obbligatorio, e gli impegni ad esso connessi, la persona giuridica che abbia, soltanto, il requisito di cui al n 1) o al numero 2), potrà beneficiare della c.d. *"tariffa non residenti lavoratori"*.

Le Persone Giuridiche potranno stipulare tre abbonamenti per ciascuna società, salvo quanto infra viene statuito anche per le Persone Fisiche.

Per quel che concerne le autovetture c.d. "Noleggio Con Conducente", d'ora innanzi denominate N.C.C., sussiste il divieto assoluto che il parcheggio in cui viene ricoverata l'autovettura possa essere considerata "RIMESSA" in applicazione del dettato di cui alla legge n.21/92 e 12/19 anche alla luce della Circolare Assessoriale Regione Siciliana del 7.12.2021.

Pertanto, viene applicata la *"tariffa residenti"*, e solo e soltanto per 1(uno) veicolo, per tutti coloro che, sebbene la licenza gli sia stata rilasciata da altro Comune, abbiano cumulativamente i seguenti requisiti:

- 1)** il legale rappresentante della società o il titolare della ditta individuale abbia la propria residenza anagrafica nel Comune di Taormina o sia proprietario o usufruttario di un immobile sito nel territorio comunale, pur non essendo residente;
- 2)** la società abbia la sede legale nel Comune di Taormina;
- 3)** nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione dell'abbonamento depositi, a pena di decadenza dell'abbonamento e di applicazione della tariffa più onerosa tra quelle previste per la stipula degli abbonamenti, l'attestazione rilasciata dal Comune di Taormina di regolarità contributiva.

In assenza, anche di uno solo dei menzionati requisiti, verrà applicata la tariffa ordinaria.

La stessa disciplina si applicherà per i titolari dei TAXI, ai quali verrà applicata la *"tariffa residenti"* esclusivamente nell'ipotesi di cumulo di tutti e tre i requisiti sopra indicati e solo e soltanto per 1(uno) veicolo.

Per gli ulteriori abbonamenti, stipulati per veicoli appartenenti alle persone giuridiche, N.C.C. e Taxi, saranno applicate le tariffe ordinarie.

ART. 6 X)
ABBONAMENTI
- DIRITTO DI PRELAZIONE
- MODALITA' DI ASSEGNAZIONE -
NUMERO LIMITATO

Tutti gli abbonamenti in essere al momento dell'approvazione delle nuove tariffe in vigore dal 1.08.2023, cesseranno alla loro naturale scadenza e ad essi si applicheranno, in seguito, le tariffe di cui alla Delibera di G.M. n. 43/2023.

Alla scadenza del proprio abbonamento in corso di validità, l'utente avrà il diritto di far valere la prelazione per la stipula di un nuovo contratto da esercitare entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza, decorsi i quali e salvo ragioni che saranno vagliate caso per caso, sarà dichiarato decaduto dal diritto di prelazione, salvo quanto *infra* verrà specificato.

Per consentire la fruizione di un abbonamento ad almeno un soggetto per nucleo familiare o per società, non sarà ammessa, inizialmente, la sottoscrizione di più di un abbonamento per persona fisica ovvero di tre abbonamenti per nucleo familiare, persona giuridica, N.C.C. o TAXI.

Successivamente alla scadenza del primo lancio della "*campagna abbonamenti*" con l'obbiettivo di cui *supra*, sarà permessa la stipula di più abbonamenti, fino ad esaurimento.

ART. 7 X)
AUTO RELITTE
O
NON IN REGOLA CON I PAGAMENTI
ALL'INTERNO DELLE AREE DI SOSTA

Tutti i mezzi che, all'entrata in vigore del presente regolamento, si troveranno relitte in sosta nelle aree di parcheggio e/o non in regola con il pagamento delle tariffe in vigore saranno, a discrezione dell'A.S.M., ritenute ex art. 2756 c.c. o rimosse, a cura del menzionato ente e a spese del proprietario. Le stesse

autovetture saranno, altresì, sanzionate con il pagamento di una somma pari alla tariffa massima giornaliera prevista e ciò:

- a far data dalla cessazione della regolarità della sosta;
- ovvero, nel caso in cui non è possibile rinvenire la data di ingresso nel parcheggio, all'anno antecedente alla rimozione.

Si procederà, inoltre, alla denuncia alle Autorità competenti, affinché venga verificata la regolarità nel pagamento della polizza RC Auto e del Bollo di circolazione.

ART. 8 X)
ABBONAMENTO
MOTO + AUTO

La possibilità di stipulare un contratto di abbonamento moto più auto, espressamente contemplato nella Delibera di G.M. n. 43/2023, è subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) l'autovettura e la moto siano di dimensioni tali che possano essere parcheggiate nello stesso stallo senza creare intralcio alla circolazione;
- 2) l'utente parcheggi alternativamente la moto o l'auto, nell'ipotesi in cui le dimensioni di uno o l'altra non lo consentano.

La valutazione dei requisiti di cui al precedente punto 1) spetta insindacabilmente al personale A.S.M.

ART 9 X)
TARIFFE
SOSTA GRATUITA TEMPORANEA
DEROGHE - TEMPORANEE

Si conferisce, espressamente, all'A.S.M. la facoltà di derogare alle tariffe indicate, per determinati periodi dell'anno con l'attuazione di promozioni, sconti nei periodi di minor afflusso, al fine di ottimizzare la gestione economica delle aree di sosta.

Le suddette modifiche avranno durata temporanea e verranno pubblicizzate sul sito istituzionale dell'Ente e dell'A.S.M. ed entreranno in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nei menzionati siti.

Ferma restando la gratuità della sosta per tutti i residenti del Comune di Taormina, per 1 (una) ora di sosta a far data dal 7 gennaio al 7 aprile e dal 1 ottobre al 7 dicembre di ogni anno, gli stessi avranno una decurtazione del 50% per l'ulteriore durata qualora daranno prova, attraverso apposita documentazione rilasciata dagli Uffici comunali, di avere intrattenuto rapporti con gli stessi.

((Y))
CONDOTTA DA TENERE DAGLI UTENTI NELLE AREE DI SOSTA
- SANZIONI -

ART.1Y)
CONDOTTE VIETATE
NO CUSTODIA AUTOVEICOLO E BENI IN ESSO INTRUSI

•

L'ingresso del veicolo in uno dei menzionati parcheggi comporta, *in toto*, l'accettazione del presente "Regolamento" e, dunque, a seguito del ritiro del

biglietto, si concretizza un contratto avente per oggetto il servizio di parcheggio all'interno della struttura con locazione dell'area di sosta non custodita.

I medesimi principi di fatto e di diritto nonché i divieti si applicano per tutti coloro che sottoscrivono un qualsiasi tipo di abbonamento.

La custodia del veicolo e degli oggetti in esso contenuti non formano oggetto del contratto; pertanto, viene categoricamente esclusa qualunque responsabilità per danneggiamenti, furti tentati e/o consumati di veicoli, accessori, cellulari, bagagli, valori e/o altri oggetti lasciati all'interno dell'abitacolo.

E' fatto, altresì, divieto assoluto di tenere nei veicoli parcheggiati animali, materiali e/o sostanze infiammabili e/o pericolose, nonché sostare nel parcheggio con il motore acceso, scaricare acqua, olio od ogni altro materiale che possa sporcare o danneggiare l'area di sosta.

Non è consentito utilizzare l'area di sosta come deposito, pertanto nello spazio destinato alla sosta delle autovetture non possono essere tenuti oggetti di alcun tipo, ad eccezione dei veicoli.

Non è consentito che l'area di sosta possa essere considerata "Rimessa" da parte degli N.C.C. e, per l'effetto, vi è il divieto assoluto di procedere al lavaggio e/o pulizia dei mezzi all'interno o all'esterno della stessa.

Gli utenti che compiono attività contrarie al presente regolamento e in spregio al presente articolo sono obbligati a risarcire all'A.S.M., tutti i danni cagionati alla struttura, sia per fatto doloso che colposo, anche in applicazione dell'art. 2043 c.c.. oltre al pagamento di una sanzione di euro 100,00 in attuazione dell'art. 7 bis del T.U.E.L. per ogni giorno di condotta contraria alle disposizioni contenute nel presente articolo.

ART. 2Y)

OCCUPAZIONE - SPAZIO SOSTA –

- DIVIETI -

VIOLAZIONE - SANZIONE

L'ingresso del veicolo nel parcheggio legittima al godimento di uno, ed uno solo, degli spazi auto delimitati, secondo le tariffe in vigore al momento della sosta ed alle condizioni poste nel presente regolamento che viene esposto agli ingressi ed all'uscita dei parcheggi nonché pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Taormina e dell'A.S.M..

E' vietato parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto ovvero occupare con il proprio veicolo, e dunque, ostacolare il movimento di mezzi e pedoni ed il funzionamento dei servizi.

E' vietato l'ingresso per tutti quei veicoli che superano l'altezza massima segnalata presso gli accessi a ciascun parcheggio, come da cartellonistica affissa.

Nell'ipotesi di occupazione di due posti auto o di parcheggio al di fuori degli appositi stalli di sosta o in violazione della segnaletica orizzontale e verticale del parcheggio e, in ogni caso, in difformità delle indicazioni del personale gestore del

parcheggio, delle tabelle situate all'ingresso di ciascun parcheggio, il trasgressore è obbligato al pagamento della sanzione di euro 100,00 in attuazione dell'art. 7 bis del T.U.E.L. oltre alle spese derivanti dalla rimozione saranno a suo totale carico.

ART. 3Y)

- **INGRESSO VEICOLO**
- **PAGAMENTO –**
- **DIVIETO ASSOLUTO**
- **UTILIZZO BIGLIETTO INGRESSO DI AUTOVETTURA**
- **PER ALTRA AUTOVETTURA -**

*

VIOLAZIONE - SANZIONE

L'emissione del biglietto per l'accesso a ciascun parcheggio corrisponde, esclusivamente, all'autovettura con il quale si è fatto ingresso; è, pertanto, vietato utilizzare il medesimo ticket per l'uscita dal parcheggio di altra autovettura.

La condotta sopra sanzionata, eventualmente posta in essere dal titolare di abbonamento presso uno dei parcheggi, determinerà l'immediata caducazione dello stesso e l'applicazione di una sanzione pari al massimo della sanzione prevista dall'Art. 7 bis del T.U.E.L..

La funzione sanzionatoria delle condotte contrarie alle disposizioni del Codice della Strada ovvero a quanto statuito con il presente regolamento compete agli Ausiliari del Traffico.

In caso di smarrimento del tagliando di ingresso o deterioramento dello stesso tale da non rendere leggibile il giorno e l'orario di entrata, l'utente sarà tenuto al pagamento di 10 giorni di sosta – con la tariffa più onerosa-, nell'ipotesi in cui non sia possibile risalire all'esatto ingresso attraverso il sistema di video sorveglianza.

In ogni caso sarà ritenuto responsabile per un eventuale illecito utilizzo.

ART.4Y)

Ritenzione

È facoltà dell'A.S.M. esercitare il diritto di ritenzione, ai sensi dell'art. 2756 c.c. sul veicolo parcheggiato all'interno dell'area, fino all'intero pagamento del corrispettivo dovuto; nell'ipotesi di mancato integrale pagamento del corrispettivo, sarà facoltà dell'A.S.M. disporre del veicolo nelle forme di legge, da quest'ultima ritenute più congrue.

(W)

MODALITA' PAGAMENTO

Il pagamento della tariffa di sosta si effettua secondo le seguenti modalità:

- 1) presso la cassa presidiata o, se esistente, presso la cassa automatica;
- 2) acquistando una tessera elettronica prepagata presso il gestore del servizio dei parcheggi e provvedendo alla attivazione della stessa;
- 3) attraverso la stipula di un abbonamento;
- 4) con ogni altro mezzo consentito dalla tecnologia preventivamente autorizzato dall'A.S.M.; resta inteso che, in tal caso, qualora l'utente dovesse accedere mediante sistema di pagamento automatico, quest'ultimo prende atto che l'A.S.M. è estranea al rapporto contrattuale tra l'utente e la società che gestisce i servizi di pagamento all'utente stesso.

L'utente è tenuto ad effettuare il pagamento per la sosta prima del ritiro del veicolo, utilizzando il tagliando ritirato all'ingresso. L'uscita dovrà avvenire entro e non oltre 15 minuti dal momento del pagamento, trascorso tale termine l'utente dovrà provvedere ad una integrazione del pagamento.

Il Cliente che non accetti le condizioni contrattuali può uscire dal parcheggio, entro i 15 minuti successivi all'entrata, inserendo il tagliando nell'apposita fessura presente sulla colonnina alla barriera di uscita, trascorso detto periodo è tenuto al pagamento del corrispettivo dovuto.

((Z))

AREA DI PARCHEGGIO "TERMINAL BUS"

AREE DI PARCHEGGI "MADONNINA" (1)-(2) e (3)

AREA DI PARCHEGGIO "VECCHIO MACELLO"

Alle suddette aree, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni contenute nel presente "Regolamento".

ENTRATA IN VIGORE

Il presente "Regolamento" entrerà in vigore a far data dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e con esso viene revocato ogni altro precedente "Regolamento" eventualmente in essere.